

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 9 novembre 2006

recante modifica dell'allegato del regolamento (CE) n. 1228/2003 relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2006/770/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1228/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003 relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1228/2003 stabilisce gli orientamenti in materia di gestione e assegnazione della capacità disponibile di trasmissione sulle linee di interconnessione tra sistemi nazionali.
- (2) Devono essere introdotti in detti orientamenti metodi efficienti di gestione delle congestioni delle capacità di interconnessione transfrontaliera di energia elettrica in modo da assicurare l'effettivo accesso ai sistemi di trasmissione ai fini delle transazioni transfrontaliere.

- (3) Le disposizioni stabilite nella presente decisione sono conformi al parere espresso dal Comitato di cui all'articolo 13, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1228/2003,

DECIDE:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 1228/2003 è sostituito dall'allegato della presente decisione.

*Articolo 2*La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 9 novembre 2006.

Per la Commissione

Andris PIEBALGS

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 176 del 15.7.2003, pag. 1.

ALLEGATO

Orientamenti in materia di gestione e assegnazione della capacità disponibile di trasmissione sulle linee di interconnessione tra sistemi nazionali**1. Disposizioni generali**

- 1.1. I gestori del sistema di trasmissione (GST) si adoperano al fine di accettare tutte le transazioni commerciali, comprese quelle concernenti gli scambi transfrontalieri.
- 1.2. Ove non vi sia congestione, non è posta alcuna restrizione di accesso all'interconnessione. Quando l'assenza di congestione è la situazione abituale, non c'è motivo di prevedere una procedura generale permanente di assegnazione delle capacità per garantire l'accesso a un servizio di trasporto transfrontaliero.
- 1.3. Quando le transazioni commerciali programmate non siano compatibili con la gestione sicura della rete, i GST riducono la congestione nel rispetto degli obblighi di sicurezza operativa della rete adoperandosi al fine di mantenere i costi ad un livello economicamente efficiente. Soluzioni di ridispacciamento o di scambi compensativi possono essere previste soltanto quando non si può fare ricorso a misure meno onerose.
- 1.4. In caso di congestione strutturale i GST applicano immediatamente idonee norme e disposizioni, precedentemente definite e concordate, in materia di gestione delle congestioni. I metodi di gestione delle congestioni assicurano che i flussi fisici di energia elettrica associati all'intera capacità di trasporto assegnata siano conformi alle norme di sicurezza della rete.
- 1.5. I metodi adottati per la gestione delle congestioni inviano segnali di efficienza economica ai soggetti partecipanti al mercato e ai GST, promuovono la concorrenza e si prestano ad essere applicati a livello regionale e comunitario.
- 1.6. Nell'ambito della gestione delle congestioni non può essere operata alcuna distinzione basata sulle transazioni. Una determinata domanda di servizio di trasporto può essere respinta soltanto quando le condizioni seguenti sono soddisfatte congiuntamente:
 - a) i flussi fisici incrementali di elettricità derivanti dall'accettazione di tale domanda implicano che il funzionamento sicuro della rete elettrica può non essere più garantito e
 - b) il valore monetario relativo alla domanda nella procedura di gestione della congestione è inferiore a tutte le altre domande che si intende accettare per lo stesso servizio e alle stesse condizioni.
- 1.7. Nel determinare le idonee aree della rete nelle quali e tra le quali la gestione delle congestioni deve applicarsi, i GST si basano sui principi intesi a conseguire il migliore rapporto costi-benefici e a ridurre al minimo le ripercussioni negative sul mercato interno dell'energia elettrica. Specificamente, i GST non devono limitare la capacità di interconnessione per risolvere un problema di congestione sorto all'interno della loro zona di controllo, eccetto per le summenzionate ragioni e per ragioni di sicurezza operativa⁽¹⁾. Se si verifica una siffatta situazione, i GST la descrivono e la presentano in modo trasparente all'insieme degli utenti. Siffatta situazione può essere tollerata soltanto fino a quando sia trovata una soluzione a lungo termine. I GST descrivono e presentano in modo trasparente all'insieme degli utenti la metodologia e i progetti atti a realizzare la soluzione a lungo termine.
- 1.8. Nel bilanciare la rete all'interno della propria zona di controllo mediante misure operative nella rete e mediante misure di ridispacciamento, il GST tiene conto dell'effetto di tali misure sulle zone di controllo limitrofe.
- 1.9. Entro il 1° gennaio 2008 sono definiti, in modo coordinato e in condizioni di funzionamento sicure, meccanismi di gestione infragiornaliera della congestione della capacità di interconnessione, allo scopo di ottimizzare le opportunità di scambio e garantire il bilanciamento transfrontaliero.
- 1.10. Le autorità nazionali di regolamentazione valutano periodicamente i metodi di gestione delle congestioni, prestando particolare attenzione al rispetto dei principi e delle norme stabiliti nel presente regolamento e nei presenti orientamenti, nonché delle modalità e condizioni stabilite dalle autorità di regolamentazione nell'ambito di tali principi e norme. Detta valutazione implica la consultazione di tutti gli operatori del mercato e studi specializzati.

⁽¹⁾ Per «sicurezza operativa» si intende la capacità di mantenere il sistema di trasmissione entro limiti di sicurezza concordati.

2. Metodi di gestione delle congestioni

- 2.1. I metodi di gestione delle congestioni si basano su meccanismi di mercato, allo scopo di facilitare efficaci scambi commerciali transfrontalieri. A tal fine, le capacità sono assegnate soltanto tramite aste esplicite (capacità) o implicite (capacità e energia). I due metodi possono coesistere per la stessa interconnessione. Per gli scambi infragiornalieri può essere applicato un regime di continuità.
- 2.2. In funzione della situazione della concorrenza, i meccanismi di gestione delle congestioni devono poter consentire l'assegnazione di capacità di trasporto tanto a lungo che a breve termine.
- 2.3. Ciascuna procedura di assegnazione di capacità attribuisce una frazione prescritta della capacità di interconnessione disponibile, più qualsiasi capacità residua che non sia stata assegnata precedentemente e tutta la capacità liberata dai detentori di capacità precedentemente assegnata.
- 2.4. I GST ottimizzano il grado di certezza della effettiva disponibilità di capacità, tenendo in considerazione le obbligazioni e i diritti dei GST interessati così come le obbligazioni e i diritti dei soggetti partecipanti al mercato, in modo da facilitare una concorrenza effettiva e efficace. Una frazione ragionevole di capacità può essere offerta al mercato con una certezza inferiore di effettiva disponibilità, ma i partecipanti al mercato devono sempre essere informati delle precise condizioni del vettoriamento sulle linee transfrontaliere.
- 2.5. I diritti di accesso per le allocazioni a lungo e medio termine sono diritti di utilizzo garantito della capacità di trasporto. La titolarità di tali diritti è subordinata all'obbligo di utilizzo pena la perdita definitiva («use-it-or-lose-it») o di vendita («use-it-or-sell-it») al momento della designazione.
- 2.6. I GST definiscono una struttura adeguata per l'assegnazione delle capacità tra i diversi orizzonti temporali. Tale struttura può comprendere un'opzione che consente di riservare una percentuale minima di capacità di interconnessione da assegnarsi su base quotidiana o infragiornaliera. Tale struttura di assegnazione è soggetta a un esame da parte delle rispettive autorità di regolamentazione. Nell'elaborare le loro proposte, i GST tengono conto:
 - a) delle caratteristiche dei mercati,
 - b) delle condizioni operative, quali le implicazioni di una compensazione dei programmi dichiarati definitivamente,
 - c) del grado di armonizzazione delle percentuali e delle scadenze adottate per i diversi meccanismi di assegnazione di capacità in vigore.
- 2.7. L'assegnazione di capacità non deve operare discriminazioni tra i soggetti partecipanti al mercato che desiderano esercitare il loro diritto di ricorrere a contratti bilaterali di fornitura o presentare offerte nelle borse dell'energia elettrica. Valgono le offerte, implicite o esplicite presentate entro una determinata scadenza, che presentano il valore più elevato.
- 2.8. Nelle regioni in cui i mercati finanziari dell'energia elettrica a lungo termine sono fortemente sviluppati e hanno dimostrato di essere efficaci, l'intera capacità di interconnessione può essere assegnata mediante asta implicita.
- 2.9. Tranne nel caso di nuove interconnessioni che godono di una deroga ai sensi dell'articolo 7 del regolamento, non è autorizzata la determinazione dei prezzi di riserva nei metodi di assegnazione della capacità.
- 2.10. In linea di massima, tutti i potenziali soggetti partecipanti al mercato sono autorizzati a partecipare senza restrizione alla procedura di assegnazione. Per evitare che sorgano o si aggravino problemi legati al potenziale uso della posizione dominante di un qualsiasi operatore del mercato, le autorità competenti in materia di regolamentazione e/o di concorrenza, secondo il caso, possono imporre restrizioni in generale o ad una società in particolare a motivo della sua posizione dominante sul mercato.
- 2.11. I soggetti partecipanti al mercato comunicano ai GST, in forma irrevocabile, il rispettivo utilizzo della capacità entro una data definita per ciascuna scadenza. La data è fissata in modo da permettere ai GST di ridistribuire le capacità non utilizzate mediante riassegnazione nella scadenza successiva, comprese le sessioni infragiornalieri.
- 2.12. Le capacità possono essere oggetto di scambio sul mercato secondario, a condizione che il GST sia informato con sufficiente anticipo. Se rifiuta uno scambio (transazione) secondario, un GST deve notificare e spiegare chiaramente e in modo trasparente questo rifiuto a tutti i soggetti partecipanti al mercato e informare l'autorità di regolamentazione.

2.13. Le conseguenze finanziarie di un inadempimento agli obblighi connessi all'assegnazione di capacità sono a carico dei responsabili dell'inosservanza. Quando i soggetti partecipanti al mercato non utilizzano le capacità che si sono impegnati ad utilizzare o, nel caso di capacità che sono state oggetto di un'asta esplicita, non procedono a scambi secondari o non ripristinano le capacità a tempo debito, perdono i loro diritti di utilizzo di dette capacità e versano una penale commisurata ai costi. Ogni penale commisurata ai costi imposta in caso di mancata utilizzazione di capacità deve essere giustificata e proporzionata. Inoltre, se non rispetta l'obbligo che gli compete, un GST è tenuto a compensare l'operatore del mercato per la perdita dei diritti di utilizzo di capacità. A tal fine non può essere presa in considerazione alcuna perdita indiretta. I concetti e i metodi principali per determinare le responsabilità in caso di inadempimento degli obblighi sono definiti anticipatamente con riferimento alle conseguenze finanziarie e sottoposti a esame da parte delle autorità nazionali di regolamentazione competenti.

3. Coordinamento

3.1. L'assegnazione di capacità a livello di un'interconnessione è coordinata e attuata dai GST interessati mediante procedure di assegnazione comuni. Nei casi in cui gli scambi commerciali tra due paesi (GST) rischiano di modificare sensibilmente le condizioni dei flussi fisici in un paese terzo (GST), i metodi di gestione delle congestioni sono coordinati tra tutti i GST interessati mediante una procedura comune di gestione delle congestioni. Le autorità nazionali di regolamentazione e i GST assicurano che nessuna procedura di gestione delle congestioni che abbia ripercussioni significative sui flussi fisici di elettricità in altre reti sia espletata unilateralmente.

3.2. Entro il 1° gennaio 2007, sono applicati un metodo comune di gestione coordinata delle congestioni e una procedura comune per l'assegnazione al mercato della capacità, almeno con scadenza ad un anno, ad un mese e ad un giorno, tra i paesi che appartengono alle regioni seguenti:

- a) Europa settentrionale (Danimarca, Svezia, Finlandia, Germania e Polonia),
- b) Europa del nord-ovest (Benelux, Germania e Francia),
- c) Italia (Italia, Francia, Germania, Austria, Slovenia e Grecia),
- d) Europa centrale e orientale (Germania, Polonia, Repubblica ceca, Slovacchia, Ungheria, Austria e Slovenia),
- e) Europa del sud-ovest (Spagna, Portogallo e Francia),
- f) Regno Unito, Irlanda e Francia,
- g) Stati baltici (Estonia, Lettonia e Lituania).

In un'interconnessione che coinvolge paesi appartenenti a più di una regione, il metodo di gestione della congestione applicato può essere diverso per assicurare la compatibilità con i metodi applicati nelle altre regioni alle quali appartengono i paesi in questione. In questo caso, i rispettivi GST propongono il metodo che sarà sottoposto a esame da parte delle autorità di regolamentazione competenti.

3.3. Le regioni considerate al punto 2.8 possono assegnare l'intera loro capacità di interconnessione mediante allocazione sul mercato giornaliero.

3.4. In tutte le sette regioni menzionate sono definite procedure di gestione delle congestioni compatibili al fine di costituire un mercato europeo interno dell'energia elettrica veramente integrato. Gli operatori del mercato non devono trovarsi di fronte a sistemi regionali incompatibili.

3.5. Al fine di favorire una concorrenza equa ed efficace e gli scambi transfrontalieri, il coordinamento fra i GST nelle regioni di cui al punto 3.2 deve includere tutte le fasi del processo, dal calcolo delle capacità e l'ottimizzazione dell'assegnazione fino alla gestione sicura della rete, con una ripartizione precisa delle responsabilità. Questo coordinamento comprende in particolare:

- a) l'utilizzo di un modello di trasporto comune che consenta di gestire efficacemente i flussi fisici di ricircolo interdipendenti e tenga conto delle differenze fra flussi fisici e flussi commerciali,
- b) l'assegnazione e la designazione di capacità per una gestione efficace dei flussi fisici di ricircolo interdipendenti,

- c) obblighi identici per i detentori di capacità in materia di comunicazione di informazioni circa l'utilizzo che intendono fare della capacità loro allocata, cioè la designazione delle capacità (per le aste esplicite),
 - d) scadenze e date di chiusura identiche,
 - e) una struttura identica per l'assegnazione delle capacità tra le varie scadenze (ad esempio, 1 giorno, 3 ore, 1 settimana, ecc.) e in termini di blocchi di capacità venduti (quantità di elettricità espressa in MW, MWh, ecc.),
 - f) un quadro contrattuale coerente con i soggetti partecipanti al mercato,
 - g) la verifica dei flussi per garantire la conformità ai criteri di sicurezza della rete per la pianificazione operativa e per la loro gestione in tempo reale,
 - h) il trattamento contabile e il regolamento delle misure di gestione delle congestioni.
- 3.7. Il coordinamento comprende anche lo scambio di informazioni tra GST. La natura, la data e la frequenza degli scambi di informazioni devono essere compatibili con le attività di cui al punto 3.5 e con il funzionamento dei mercati dell'energia elettrica. Questi scambi di informazioni permetteranno in particolare ai GST di ottimizzare le loro previsioni della situazione globale della rete, allo scopo di operare una valutazione dei flussi trasportati sulla loro rete e delle capacità di interconnessione disponibili. Ciascun GST che raccoglie informazioni per conto di altri GST è tenuto a trasmettere al GST partecipante i risultati della raccolta di dati.

4. Calendario delle operazioni sul mercato

- 4.1. L'assegnazione delle capacità di trasporto disponibili è realizzata con sufficiente anticipo. Prima di ciascuna assegnazione i GST interessati pubblicano congiuntamente le capacità da allocare, tenendo anche presenti le capacità eventualmente liberate da diritti di utilizzo garantito della capacità di trasporto e, se pertinenti, le relative designazioni compensate, nonché qualsiasi periodo durante il quale le capacità saranno ridotte o non disponibili (per ragioni di manutenzione, ad esempio).
- 4.2. Tenendo pienamente conto della sicurezza della rete, la designazione dei diritti di trasporto si effettua con sufficiente anticipo, prima delle sessioni del giorno prima su tutti i mercati organizzati pertinenti e prima della pubblicazione delle capacità da allocare nell'ambito del meccanismo di assegnazione sul mercato giornaliero o infragiornaliero. Le designazioni dei diritti di trasporto nella direzione opposta sono compensate in modo da consentire un utilizzo efficace dell'interconnessione.
- 4.3. Le successive assegnazioni infragiornaliere delle capacità di trasporto disponibili per il giorno G si effettuano i giorni G-1 e G, dopo la pubblicazione dei programmi di produzione del giorno prima, indicativi o effettivi.
- 4.4. Nell'organizzare la gestione della rete del giorno prima, i GST scambiano informazioni con i GST limitrofi, comprese le loro previsioni sulla topologia della rete, la disponibilità e la produzione prevista delle unità di produzione e i flussi di carico, in modo da ottimizzare l'utilizzo dell'intera rete mediante misure operative, in conformità delle norme che disciplinano la sicurezza di gestione della rete.

5. Trasparenza

- 5.1. I GST pubblicano tutti i dati utili relativi alla disponibilità, all'accessibilità e all'uso della rete, compresa una relazione sui luoghi e le cause delle congestioni, i metodi applicati per gestire la congestione e i progetti per la sua gestione futura.
- 5.2. I GST pubblicano una descrizione generale del metodo di gestione delle congestioni applicato in circostanze diverse per ottimizzare la capacità disponibile sul mercato, nonché un piano generale di calcolo della capacità di interconnessione per le varie scadenze, basato sulle realtà elettriche e fisiche della rete. Il piano è sottoposto a esame da parte delle autorità di regolamentazione degli Stati membri interessati.

- 5.3. I GST descrivono in dettaglio e rendono disponibile in modo trasparente a tutti gli utenti potenziali della rete le procedure applicabili in materia di gestione delle congestioni e di assegnazione delle capacità, i termini e le procedure di domanda di capacità, una descrizione dei prodotti proposti e dei diritti e obblighi dei GST nonché il nome dell'operatore che ottiene la capacità, comprese le responsabilità risultanti in caso di inadempimento agli obblighi.
- 5.4. Le norme di sicurezza operativa e di pianificazione fanno parte integrante delle informazioni che i GST pubblicano in un documento aperto e pubblico. Anche tale documento è sottoposto a esame da parte delle autorità nazionali di regolamentazione.
- 5.5. I GST pubblicano tutti i dati utili relativi agli scambi transfrontalieri sulla base delle migliori previsioni possibili. Per ottemperare a tale obbligo, i partecipanti al mercato interessati trasmettono ai GST i dati pertinenti. Le modalità di pubblicazione delle informazioni sono sottoposte a esame da parte delle autorità di regolamentazione. I GST pubblicano almeno:
- a) con cadenza annuale: informazioni sull'evoluzione a lungo termine dell'infrastruttura di trasporto e la sua incidenza sulla capacità di trasporto transfrontaliero;
 - b) con cadenza mensile: le previsioni per il mese e per l'anno successivo delle capacità di trasporto disponibili per il mercato, tenendo conto di tutte le informazioni pertinenti di cui il GST dispone al momento del calcolo delle previsioni (ad esempio, l'effetto stagionale sulla capacità delle linee, i lavori programmati di manutenzione della rete, la disponibilità delle unità di produzione, ecc.);
 - c) con cadenza settimanale: le previsioni per la settimana successiva delle capacità di trasporto a disposizione del mercato, tenendo conto di tutte le informazioni di cui il GST dispone al momento del calcolo delle previsioni, quali le previsioni meteorologiche, i lavori programmati di manutenzione della rete, la disponibilità delle unità di produzione, ecc.;
 - d) giornalmente: le capacità di trasporto per il giorno dopo e infragiornaliere a disposizione del mercato per ciascuna unità di tempo del mercato, tenendo conto di tutte le designazioni del giorno prima compensate, i programmi di produzione del giorno prima, le previsioni della domanda e i lavori programmati di manutenzione della rete;
 - e) la capacità totale già assegnata, per unità di tempo del mercato, e tutte le condizioni utili nelle quali questa capacità può essere utilizzata (ad esempio, il prezzo di equilibrio delle aste, gli obblighi circa le modalità di utilizzo delle capacità, ecc.), per determinare le eventuali capacità residue;
 - f) le capacità assegnate, non appena possibile dopo ciascuna assegnazione, assieme ad un'indicazione dei prezzi pagati;
 - g) la capacità totale utilizzata, per unità di tempo del mercato, immediatamente dopo la designazione;
 - h) quanto più vicino possibile al tempo reale: i flussi commerciali e fisici realizzati, aggregati, per unità di tempo del mercato, compresa una descrizione degli effetti delle eventuali misure correttive adottate dai GST (ad esempio, la decurtazione delle transazioni) per risolvere i problemi di rete o di sistema;
 - i) ex-ante le informazioni relative alle indisponibilità previste ed ex-post le informazioni per il giorno prima sulle indisponibilità previste e impreviste delle unità di produzione di una capacità superiore a 100 MW.
- 5.6. Tutte le informazioni pertinenti devono essere messe a disposizione del mercato in tempo utile per permettere la negoziazione di tutte le transazioni (ad esempio la data di negoziazione dei contratti di fornitura annuali per i clienti industriali o la data di presentazione delle offerte nei mercati organizzati).
- 5.7. Il GST pubblica le informazioni utili sulla domanda di previsione e sulla produzione in funzione delle scadenze di cui ai punti 5.5 e 5.6. Il GST pubblica anche le informazioni necessarie per il mercato di bilanciamento transfrontaliero.

- 5.8. Quando sono pubblicate le previsioni sono altresì resi pubblici i valori realizzati a posteriori per i dati di previsione nel periodo successivo a quello oggetto della previsione o al più tardi il giorno successivo (G+1).
- 5.9. Tutte le informazioni pubblicate dai GST sono messe a disposizione liberamente in forma facilmente accessibile. Tutti i dati sono anche accessibili su supporti idonei e standardizzati per lo scambio di informazioni, da definirsi in stretta collaborazione con i soggetti partecipanti al mercato. I dati includono informazioni sui periodi precedenti, con un minimo di due anni, affinché anche i nuovi soggetti partecipanti al mercato possano prenderne visione.
- 5.10. I GST scambiano periodicamente un insieme di dati sufficientemente accurati sulla rete e i flussi di carico per permettere il calcolo dei flussi di carico per ciascun GST nella zona di propria competenza. Detto insieme di dati è messo a disposizione delle autorità di regolamentazione e della Commissione europea su loro richiesta. Le autorità di regolamentazione e la Commissione europea garantiscono il trattamento riservato di tale insieme di dati, per proprio conto o per conto di qualsiasi consulente incaricato di realizzare lavori di analisi per loro conto sulla base di tali dati.

6. Utilizzo delle entrate della gestione delle congestioni

- 6.1. Le procedure di gestione delle congestioni associate a un periodo precedentemente specificato possono generare entrate soltanto se si verifica una congestione in quel determinato periodo, tranne nel caso di nuove interconnessioni che godono di una deroga ai sensi dell'articolo 7 del regolamento. La procedura di ripartizione di tali entrate è sottoposta a esame da parte delle autorità di regolamentazione e deve essere tale da non distorcere il processo di assegnazione a favore di un operatore che chiede capacità o energia e non deve costituire un disincentivo a ridurre la congestione.
- 6.2. Le autorità nazionali di regolamentazione operano in piena trasparenza stabilendo l'utilizzo delle entrate derivanti dall'assegnazione delle capacità di interconnessione.
- 6.3. I proventi della gestione delle congestioni sono distribuiti tra i GST interessati secondo criteri definiti di comune accordo tra i GST stessi e sottoposti a esame da parte delle rispettive autorità di regolamentazione.
- 6.4. I GST stabiliscono chiaramente in anticipo l'utilizzo che faranno di qualsiasi entrata che potrebbero ottenere dalla congestione e comunicano l'utilizzo effettivo che ne è stato fatto. Le autorità di regolamentazione verificano se tale utilizzo è conforme al presente regolamento e ai presenti orientamenti e assicurano che l'intero importo delle entrate derivanti dalla gestione delle congestioni a seguito dell'assegnazione di capacità di interconnessione sia destinato ad uno o più dei tre scopi descritti all'articolo 6, paragrafo 6, del regolamento.
- 6.5. Su base annua, e al più tardi il 31 luglio di ciascun anno, le autorità di regolamentazione pubblicano una relazione che indica l'importo delle entrate raccolte nel corso dei 12 mesi precedenti al 30 giugno dello stesso anno e l'utilizzo che ne è stato fatto, assieme ai risultati delle verifiche volte ad accertare che tale utilizzo è conforme al presente regolamento e ai presenti orientamenti e che la totalità delle entrate della congestione è stata destinata ad uno o più dei tre scopi previsti.
- 6.6. I proventi derivanti dalla gestione delle congestioni e destinati ad investimenti finalizzati alla manutenzione o all'aumento delle capacità di interconnessione sono preferibilmente attribuiti a progetti specifici predefiniti che contribuiscono a ridurre la congestione esistente e che possono anche essere attuati entro un termine ragionevole, tenendo conto in particolare della procedura di autorizzazione.
-